

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 694 DEL 17/04/2026

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 21 del 28/02/2026

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO dott.ssa LAURA ESPOSITO

DIRETTORE SANITARIO dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI dott.ssa PAOLA VESCOVI

OGGETTO: CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA IN MATERIA DI
MEDICINA TRASFUSIONALE CON L'AZIENDA ULSS 8 BERICA. PERIODO DI
DECORRENZA DALLA STIPULA AL 31/05/2026

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Giovanni Carretta

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi
informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE
Anno Proposta: 2026 Numero Proposta: 688/26

Il Direttore dell'U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Michela Piccinini.

Il Dirigente della U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale relaziona quanto segue.

Premesso che:

- questa Azienda ha l'urgente necessità di fronteggiare le criticità insorte nella specialità di Medicina Trasfusionale a causa della cessazione dal servizio del Direttore della U.O.C. e della concomitante carenza di organico, al fine di salvaguardare l'operatività e la piena continuità delle attività cliniche nei cinque centri di raccolta aziendali;
- con mail agli atti del 30/03/2026, il Direttore Sanitario, d'intesa con il Direttore Generale, ha dato indicazione di attivare una convenzione per attività di consulenza con la U.O.C. Medicina Trasfusionale dell'Azienda ULSS 8 Berica, prevedendo un impegno di due accessi settimanali da 8 ore ciascuno;
- con nota prot. n. 31490 del 01/04/2026, questa Azienda ha formalizzato all'AULSS 8 Berica la richiesta di disponibilità alla stipula di una convenzione, ai sensi dell'art. 91, comma 2, lett. a) del CCNL Area Sanità del 23/01/2024, per attività di consulenza specialistica in materia di Medicina Trasfusionale fino al 31/05/2026;
- con nota del 07/04/2026, l'Azienda ULSS 8 Berica ha trasmesso la proposta di convenzione — con decorrenza dalla data di sottoscrizione al 31/05/2026 e un impegno massimo di due accessi settimanali da 8 ore — confermata da questa Azienda con successiva comunicazione in pari data;

Dato atto che l'Azienda Ulss 8 Berica ha comunicato l'approvazione, con proprio atto deliberativo n. 647 del 16/04/2026, della convenzione per attività di consulenza in Medicina Trasfusionale, per il periodo di decorrenza dalla stipula al 31/05/2026, per un impegno di massimo n. 2 accessi settimanali della durata di n. 8 ore ciascuno;

Rilevato che la convenzione in oggetto è compatibile con i fini istituzionali dell'Azienda ULSS e in linea con le vigenti norme della programmazione sanitaria nazionale e regionale.

Per quanto sopra, il Direttore dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale propone pertanto di:

- approvare, per il periodo di decorrenza dalla stipula al 31/05/2026, la convenzione con l'Azienda ULSS 8 Berica per attività di consulenza specialistica in materia di Medicina Trasfusionale, a favore della U.O.C. Medicina Trasfusionale dell'Azienda, con un impegno di n. 2 accessi settimanali della durata di n. 8 ore ciascuno, alle condizioni e modalità di cui al testo allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- prevedere un importo complessivo per il periodo di decorrenza sopra indicato di € 14.715,28.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile dell'U.O.C. competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di approvare, per il periodo di decorrenza dalla stipula al 31/05/2026, la convenzione con l'Azienda ULSS 8 Berica per attività di consulenza specialistica in materia di Medicina Trasfusionale, a favore della U.O.C. Medicina Trasfusionale dell'Azienda, con un impegno di n. 2 accessi settimanali della durata di n. 8 ore ciascuno, alle condizioni e modalità di cui al testo allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che la spesa complessiva stimata per il periodo sopra indicato ammonta a € 14.715,28, e trova riferimento nel conto BA1360R00, "Consulenze sanitarie e socio sanitarie – ASP della Regione", programma di spesa 130 del BEP 2026;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33;
4. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale, e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.

CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA

IN MEDICINA TRASFUSIONALE

TRA

l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica", di seguito denominata anche "U.L.SS. n. 8",

con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita

IVA n. 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale dott. Peter Assembergs

E

l'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana", di seguito denominata anche U.L.SS. n. 7,

con sede e domicilio fiscale in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti n. 40 - codice

fiscale e partita IVA 00913430245, rappresentata dal Direttore Generale dr.

Giovanni Carretta

PREMESSO CHE

➤ L'U.L.SS. n. 7 al fine di assicurare un'offerta assistenziale appropriata ai pazienti del suo territorio, ha manifestato all'U.L.SS. 8 la volontà di avvalersi, per i mesi di aprile e maggio 2026, della collaborazione del personale medico della U.O.C. Medicina Trasfusionale dell'U.L.SS. 8 per l'attuazione dei compiti inerenti le finalità clinico-assistenziali dei pazienti;

➤ L'attività di consulenza in argomento rientra fra quelle disciplinate dall'art. 91 c. 2. lett. a) del CCNL dell'Area Sanità del 23/01/2024 nonché dall'art. 34 - Attività di consulenza e consulto del vigente Regolamento Aziendale sulla disciplina dell'attività libero professionale intramuraria, approvato da ultimo con deliberazione n. 304 del 2/03/2023;

➤ l'U.L.SS. n. 8, previo parere favorevole della Direzione Sanitaria e Medica Ospedaliera, ha verificato la disponibilità dei "Consulenti" che svolgeranno dette attività a favore dell'U.L.SS. n. 7, a fronte di specifici compensi, al di

fuori dell'orario di lavoro nelle forme previste dalla delibera di cui al punto precedente e compatibilmente con gli impegni istituzionali.

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto

L'U.L.SS. n. 8, avvalendosi del proprio personale medico con rapporto di lavoro esclusivo, garantisce all'U.L.SS. n. 7 attività di consulenza in medicina trasfusionale, per l'attuazione dei compiti inerenti le finalità istituzionali.

Articolo 2 – Obbligazioni dell'U.L.SS. n. 8

Le attività di consulenza svolte dal personale medico dell'U.O.C. Medicina Trasfusionale di Vicenza avverranno al di fuori dell'orario di lavoro e compatibilmente con gli impegni di servizio e si svolgeranno mediante n. 2 accessi settimanali della durata indicativa di n. 8 ore circa escluso il tempo necessario per la trasferta, fatta salva eventuale diversa esigenza.

Gli accessi verranno di volta in volta concordati dai Dirigenti delle rispettive UU.OO.

Articolo 3 – Modalità di esecuzione

L'attività erogata in attuazione della presente convenzione costituisce, per i Consulenti dell'U.L.SS. n. 8, attività aziendale a pagamento e i relativi compensi introitati e pagati dall'U.L.SS. n. 8 saranno assimilati al regime fiscale del lavoro dipendente.

Ferma restando la responsabilità professionale individuale di ciascun Consulente, l'attività presso l'U.L.SS. n. 7 viene organizzata dal Direttore dell'U.O.C. Medicina Trasfusionale di Vicenza, d'intesa con la Direzione Medica dell'U.L.SS. n. 7, in maniera tale da non compromettere l'attività istituzionale e assicurare il necessario

periodo di riposo volto a garantire il recupero psico-fisico del personale medico coinvolto. Lo svolgimento delle suddette prestazioni di consulenza non dovrà comportare un impegno medio orario del personale interessato superiore alle n. 48 ore settimanali complessive. Tale previsione è stata inserita alla luce della norma contenuta nell'articolo 14, comma 1, della L. 30 ottobre 2014, n. 161.

Articolo 4 – Aspetti economici

Per l'attività di consulenza effettuata l'U.L.SS. n. 7 corrisponderà una tariffa oraria, tempo di trasferta escluso, pari a € 113,76 comprensiva dell'IRAP 8,5% a carico dell'U.L.SS. n. 7 e della trattenuta del 5% che affluisce all'U.L.SS. n. 8.

L'U.L.SS. n. 7 è tenuta inoltre al rimborso delle spese di pedaggio autostradale e al rimborso delle spese di viaggio sostenute secondo il criterio individuato nell'importo forfettario di €/km 0,16 così come disposto dalla circolare regionale del 4 ottobre 2017 prot. n. 414670 e per una distanza chilometrica pari a 60km a/r per Santorso e a 80 km a/r per Bassano.

Articolo 5 – Trasmissione riepiloghi

L'U.L.SS. n. 7, al fine di consentire l'emissione della fattura e per consentire adeguati controlli, si impegna a trasmettere con cadenza mensile, all'U.L.SS. n. 8 il riepilogo degli accessi effettuati con l'indicazione del giorno, ora di inizio e di fine servizio, il nominativo del Consulente con i chilometri percorsi, unitamente ai fogli di accesso validati dal consulente interessato e dal Direttore dell'Unità Operativa di appartenenza e controfirmato dall'Azienda ULSS 7 Pedemontana.

Articolo 6 – Modalità di pagamento

L'U.L.SS. n. 7 provvederà all'invio della rendicontazione degli accessi per la verifica dell'U.L.SS. n. 8 entro il giorno 20 del mese successivo a quello di competenza alla mail: sao@aulss8.veneto.it

	Successivamente al controllo da parte dell'U.L.SS. n. 8, l'U.L.SS. n. 7 provvederà	
	senza ritardo all'emissione dell'ordinativo elettronico NSO e all'immediata	
	approvazione e liquidazione della fattura emessa che troverà pagamento attraverso il	
	meccanismo della compensazione finanziaria (Poste R) istituita dalla Regione	
	Veneto, con D.G.R. n. 337/2010.	
	L'U.L.SS. n. 8, ad avvenuta compensazione delle somme dovute da parte	
	dell'U.L.SS. n. 7, accrediterà i compensi spettanti ai dirigenti medici che hanno	
	prestato l'attività di consulenza, unitamente al rimborso delle spese di viaggio,	
	secondo le modalità stabilite dal vigente Regolamento disciplinante l'attività libero-	
	professionale dei dirigenti medici e delle altre professionalità della dirigenza del	
	ruolo sanitario.	
	Ove l'attività di consulenza fosse resa, per qualsiasi motivo, durante l'orario di	
	lavoro, il compenso resta in toto acquisito dall'U.L.SS. n. 8.	
	Articolo 7 – Aspetti assicurativi e di sicurezza	
	L'U.L.SS. n. 7 provvede a stipulare apposita polizza assicurativa, che copra i	
	consulenti esterni dipendenti dell'U.L.SS. n. 8, o, comunque, a dotarsi di analoghe	
	misure per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.).	
	L'U.L.SS. n. 7 garantisce altresì ai consulenti esterni dell'U.L.SS. n. 8 copertura	
	assicurativa per gli infortuni (da cui derivi morte, invalidità permanente, inabilità	
	temporanea) subiti a causa ed in occasione dell'attività professionale svolta ai sensi	
	del presente accordo, ivi compresi i danni eventualmente subiti in occasione	
	dell'accesso alle sedi U.L.SS. n. 7 e del conseguente rientro.	
	Per altre coperture assicurative quali la kasko o altro, essendo l'attività effettuata al	
	di fuori dell'orario di lavoro, in regime di attività aziendale a pagamento, saranno gli	
	stessi Consulenti a dovervi eventualmente provvedere in proprio.	

	L'U.L.SS. n. 8 resterà in ogni caso estranea a qualsivoglia controversia tra l'U.L.SS.	
	n. 7 ed il paziente e comunque verrà tenuta dall'U.L.SS. n. 7 medesima manlevata	
	da qualsiasi domanda e/o conseguenza promossa da soggetti terzi nei suoi confronti.	
	L'U.L.SS. n. 7 dichiara di aver adottato tutte le misure idonee per la protezione della	
	salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.	
	81/2008 e s.mi..	
	Articolo 8 - Trattamento dei dati personali e/o sensibili e nomina Responsabile	
	trattamento dati.	
	Le parti convengono che l'U.L.SS. n. 7, in qualità di Titolare del trattamento dei dati	
	personali dei pazienti che afferiscono alle sue strutture, provvederà alla designazione	
	dei medici dell'U.L.SS. n. 8, quali autorizzati al trattamento dei dati degli interessati	
	con cui vengono in contatto, fornendo loro le necessarie istruzioni operative per il	
	trattamento di tali dati, così come previsto dagli artt. 29 e 32 del Regolamento UE	
	2016/679 e al Decreto Legislativo n. 101/2018 che modifica ed integra il D. Lgs.	
	196/2003 (Codice Privacy). Gli specialisti dell'U.L.SS. n. 8 sono, pertanto, nominati	
	“autorizzati al trattamento dei dati personali” ai sensi dell’art. 29 del Regolamento	
	(UE) 2016/679 e dell’art. 2 quaterdecies del Codice Privacy adeguato con il D. Lgs.	
	10.08.2018 n. 101, dal Designato al trattamento dell'U.L.SS. n. 7 al primo contatto	
	con gli stessi, per lo svolgimento delle attività trattamentali analogiche e digitali. Gli	
	specialisti devono attenersi alle policy aziendali in materia di protezione e sicurezza	
	dei dati personali, garantendo la massima riservatezza nel trattamento degli stessi e	
	rispettando il codice deontologico specifico della loro professione in materia di	
	segreto professionale. Restano in capo al Titolare del Trattamento, U.L.SS. n. 7, gli	
	obblighi di informare ed acquisire il consenso verificando scrupolosamente le	
	singole fattispecie in modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure	

	previste dagli articoli di legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire	
	agli interessati l'effettivo esercizio dei diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679.	
	Le Parti assicurano che i dati raccolti in qualsiasi forma in rapporto e/o causa e/o	
	nell'ambito delle attività connesse al presente accordo saranno trattati	
	esclusivamente per le finalità dell'accordo e che il trattamento dei dati sarà	
	improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e al rispetto delle misure di	
	sicurezza previste a tutela. Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia alle	
	disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.	
	Articolo 9 – Durata	
	Il presente accordo ha validità fino al 31/05/2026, con decorrenza dalla data di	
	ultima sottoscrizione, e potrà essere rinnovato in seguito ad accordi fra le parti	
	qualora risulti compatibile con l'organizzazione dell'U.L.SS. n. 8.	
	Articolo 10 – Codice Comportamento	
	Come previsto dall'art. 2 co. 3 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 i Consulenti	
	dell'U.L.SS. n. 8 nello svolgimento dell'attività prevista dal presente accordo sono	
	tenuti al rispetto degli obblighi di condotta stabiliti dal precitato decreto	
	presidenziale e dal codice di comportamento integrativo adottato dall'U.L.SS. n. 7,	
	pena la risoluzione del rapporto contrattuale.	
	Articolo 11 - Foro competente	
	Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa	
	scaturire dall'esecuzione della presente convenzione.	
	In caso contrario per qualunque controversia derivante dal presente accordo è	
	esclusivamente competente il Foro di Vicenza.	
	Articolo 12 – Inadempimento e recesso	
	Nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in	

attuazione della presente convenzione si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1453 e seguenti del Codice Civile.

Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dal presente accordo prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta certificata PEC.

Articolo 13 - Registrazione ed imposta di bollo

Il presente accordo:

- è soggetto ad imposta di bollo a carico dell'U.L.SS. n. 7, ai sensi dell'art. 2, allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, che viene assolta in modo virtuale a seguito autorizzazione del Ministero delle Finanze Dipartimento Entrate – Sezione staccata di Vicenza n.18595/98;
- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente;
- viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L. 241/1990 e s.m.i..

Articolo 14 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si richiamano le vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Li _____

